



# *Città di Porcia*

*Provincia di Pordenone*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: G.S.M. S.P.A. DI PORDENONE. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.**

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15:10** in seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica mediante collegamento streaming, di prima convocazione, in modalità telematica mediante videoconferenza.

Al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano presenti mediante collegamento simultaneo in videoconferenza:

		Presente / Assente
Sartini Marco	Sindaco	Presente
Dell'Agnese Fabio	Presidente del Consiglio	Presente
Aramonte Tiziana	Consigliere	Presente
Basso Alberto	Consigliere	Presente
Bianchin Fabio	Consigliere	Presente
Biolcati Mauro	Consigliere	Presente
Blarasin Lorena	Consigliere	Presente
Bomben Cristina	Consigliere	Presente
Bonora Pietro	Consigliere	Presente
Cancian Michela	Consigliere	Presente
Da Giau Chiara	Consigliere	Presente
Gaiarin Giuseppe	Consigliere	Presente
Geretto Fiorella	Consigliere	Presente
Marinato Alessandro	Consigliere	Presente
Merlo Giulia	Consigliere	Presente
Moras Giuseppe	Consigliere	Presente
Paronetto Mario	Consigliere	Assente
Pasut Marilena	Consigliere	Presente
Santarossa Stefano	Consigliere	Presente
Terio Giulia	Consigliere	Presente
Turchet Riccardo	Consigliere	Presente
Turchet Claudio	Consigliere	Presente
Val Stefano	Consigliere	Presente
Vena Lorenzo	Consigliere	Presente
Zanetti Martina	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 24

Totale assenti n. 1

*Partecipa alla seduta senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assessore esterno Dal Passo Valentina.*

Presiede l'adunanza il Presidente **Fabio Dell'Agnese**, in collegamento telematico dalla sede municipale.

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Paola Rover**, in collegamento telematico dalla sede municipale.

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:

1) Zanetti Martina

- 2) Santarossa Stefano
- 3) Terio Giulia

Constatato il numero degli intervenuti simultaneamente in videoconferenza, il Presidente richiama l'oggetto all'ordine del giorno e lo presenta al Consiglio Comunale mediante lettura del dispositivo della seguente proposta:

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  
Segretario  
n. proposta: 45 del 23/10/2020

**OGGETTO: G.S.M. S.P.A. DI PORDENONE. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.**

**PREMESSO** che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, compresa la potatura degli alberi e degli arbusti, la manutenzione delle aiuole stradali e delle fioriere urbane;

**DATO ATTO** che le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a. gestione diretta in proprio;
- b. affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
- c. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- d. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

**RICORDATO** che con deliberazione nr. 46 del 25/07/2019 il consiglio comunale della Città di Porcia ha approvato le linee programmatiche di mandato 2019/2024. Nella sezione dedicata al rilancio della città viene dedicato un paragrafo specifico al decoro ed arredo urbano, ritenuto un asse strategico di intervento dell'amministrazione. In tale atto si prevedeva la possibilità di affidamento a società in house del servizio.

**ATTESO** che:

- questo Comune è socio della Società "Gestione Servizi Mobilità Spa" (GSM) con sede a Pordenone, giusta deliberazione giunta n. 153 del 24/10/2007 con cui si è deliberata l'adesione al capitale sociale, attraverso l'acquisizione di quote azionarie, sino ad allora detenute da altra società partecipata dal comune, Farmacie Comunali Fvg spa
- in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), l'Amministrazione ha deliberato, con proprio provvedimento consiliare n. 24 del 26/03/2015 e per le motivazioni in essa riportate, il mantenimento della propria partecipazione nella società "GSM spa";
- successivamente, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i, con deliberazioni consiliari n. 84/2017, n. 97/2018 e n. 87/2019, regolarmente esecutive, è stato autorizzato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione detenuta dal Comune di Porcia in "GSM s.p.a.", sussistendo i presupposti di legge;

**RICHIAMATA** la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "GSM Spa";

**RILEVATO** che con nota del 12.10.2020 questo Comune ha comunicato a GSM Spa l'intenzione di valutare l'opportunità di affidare alla società il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, compresa la potatura degli alberi e degli arbusti, la manutenzione delle aiuole stradali e delle fioriere urbane alla società in house GSM Spa, per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- le linee guida n. 7 ANAC “Per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016”;
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

**VISTO** il già richiamato **D.Lgs. 175/2016**, ed in particolare:

- **l’articolo 16** recante “Società in house”, che prevede:
  - **al comma 1** che le società “in house” ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata;
  - **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:
    - a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;
    - b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
    - c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
  - **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci
  - **al comma 3 bis** che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
- **l’articolo 26** recante “Altre disposizioni transitorie”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

**VISTO inoltre il D.Lgs. 50/2016**, ed in particolare:

- **l’articolo 5** recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” il quale prevede:
  - **al comma 1** che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - a. l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
  - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- **al comma 2** che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- **l'articolo 192** recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:
  - **al comma 1** che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
  - **al comma 2** che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**VISTE** altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- **l'articolo 3** recante "**Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco**", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- **l'articolo 4** recante "**Presentazione della domanda**" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- **l'articolo 5** recante "**Avvio del procedimento**", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei

contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettivo accoglimento;

- **l'articolo 6** recante “**La verifica dei requisiti** di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, il quale prevede:
  - **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
  - **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
  - **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
  - **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
  - **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- **l'articolo 9** recante “**Entrata in vigore**”, il quale prevede:
  - **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);
  - **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;

**al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice

**VISTO ulteriormente il D.L. 18.10.2012 n. 179** recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l'articolo 34 recante “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**RILEVATO** che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
3. esercizio da parte del Comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al Comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**RILEVATO** inoltre che non è necessaria la previa iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", prevista dall'art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle linee guida n. 7 dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house GSM Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione c.d. "ex articolo 34" allegato A) alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. con riferimento all'assenza di capitali privati, GSM è una società il cui **capitale è al 100% pubblico**; inoltre si vedano gli artt. 5 e 7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello "in house providing";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle **finalità istituzionali** del Comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società GSM Spa tra i servizi offerti annovera la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi che costituiscono palesemente alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
3. con riferimento al **controllo analogo** si vedano in particolare i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di

azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

- l'articolo 25 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
- la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;

4. con riferimento alla **percentuale di fatturato** si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da GSM Spa ed acquisita al protocollo comunale n. 22941 del 21/10/2020;
5. con riferimento alla **congruità economica** dell'offerta del soggetto "in house" si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l'offerta economica acquisita al protocollo comunale n.22941 del 21/10/2020;
6. con riferimento alla **relazione illustrativa** delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, nonché ex articolo 192 del D. Lgs. 50/2016, allegato "A" alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata;

#### **RILEVATO:**

- che GSM Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società "in house" in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi tramite GSM Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite GSM Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- che la società dispone del modello organizzativo per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione "in house" si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica e il diritto interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio;

**RITENUTO** pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

**PRESO ATTO** che GSM Spa, come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n 22941 del 21/10/2020:

- ha conseguito un **fatturato** nell'ultimo bilancio approvato dell'esercizio 2019, di euro 4.527.645,00, come da attestazione presente sul sito internet della società sulla pagina "Amministrazione trasparente", quindi ben superiore al limite previsto dalla normativa;
- non ha mai riportato **nessuna perdita** di esercizio sin dalla sua costituzione;
- non risulta priva di **dipendenti**, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, infatti è strutturata con 36 dipendenti, di cui 1 direttore operativo oltre all'Amministratore unico;
- gestisce un servizio di **interesse generale**;
- attua normalmente azioni per il contenimento dei **costi** di funzionamento e pratica una attenta politica di gestione, oltre al perseguimento dell'equilibrio di bilancio;

**VALUTATO** pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare a GSM Spa Società "in house" il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale a far data dal perfezionamento degli atti necessari, con decorrenza dal 01/12/2020 e fino al 31/12/2025, in quanto tale scadenza è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione dei servizi, che necessitano di investimenti;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare:

- la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per la gestione dei servizi per la manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, allegato sub A);
- i principi del contratto di servizio tra il comune di Porcia e GSM Spa per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, allegato sub B);

**VISTO** l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

**ACQUISITO** il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub C) alla presente delibera;

**ACQUISITI** i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;



- di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale;

### SI PROPONE

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di affidare** in modo diretto alla propria società in house GSM Spa con sede a Pordenone il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio **compresa la potatura degli alberi e degli arbusti, la manutenzione delle aiuole stradali e delle fioriere urbane**
3. **Di stabilire** che l’affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento del contratto di servizio, con decorrenza dal 01/12/2020 e fino al 31/12/2025.
4. **Di stabilire** che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta economica acquisita al protocollo comunale n. 22941 del 21/10/2020.
5. **Di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - a. la relazione tecnico economica per la manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e dell’articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 (All. A);
  - b. i principi del contratto di servizio (All. B).
6. **Di demandare** alla giunta comunale l’approvazione dello schema del contratto di servizio.
7. **Di dare mandato** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.
8. **Di disporre** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
  - all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l’indirizzo “osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it”.
  - alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia;
  - all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  - all’ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.
9. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

---

---

#### *PARERE DI CONFORMITA' ALLE LEGGI ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI*

Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.;

Porcia, 26 ottobre 2020

II SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Paola Rover

---

---

*PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
Porcia, li 26 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ARCH. Romanin Giorgia

---

---

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 45 del 23/10/2020 ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole

Porcia, li 26 ottobre 2020

IL RESPONSABILE  
dott. Nicoletta Bastasin

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 45 del 23/10/2020 sopra riportata;

Preso atto:

- del parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, così come previsto dall'art.97, c. 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e come da provvedimento sindacale n. 65 del 29.09.2014.
- del parere favorevole dell'organo di revisione per quanto attiene agli aspetti di competenza, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3) del TUEL;

Dato atto della partecipazione, in collegamento telematico, dell'Amministratore Unico della società G.S.M. S.P.A. di Pordenone, dott. Antonio Consorti;

Udita la presentazione del Consigliere Comunale con delega in materia di manutenzione del verde e decoro della città, Bianchin Fabio;

Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta conservata nell'Ufficio Segreteria, così come previsto dall'art. 52, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Proceduto a votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio sulla proposta e sulla immediata eseguibilità, con il seguente risultato:

*Presenti e votanti 24*

Esito della votazione sulla proposta:

FAVOREVOLI 14 - CONTRARI 9 (Aramonte, Bonora, Da Giau, Gaiarin, Moras, Terio, Zanetti, Bomben e Marinato) - ASTENUTI 1 (Biolcati)

Esito della votazione sulla immediata eseguibilità:

FAVOREVOLI 14 - CONTRARI 9 (Aramonte, Bonora, Da Giau, Gaiarin, Moras, Terio, Zanetti, Bomben e Marinato) - ASTENUTI 1 (Biolcati)

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n. 45 del 23/10/2020 in ogni sua parte e di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio  
*Fabio Dell'Agnese*

Il Segretario Generale  
*dott.ssa Paola Rover*